



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 379 CSAT 27 del 04 aprile 2023

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 04 aprile 2023

Presenza alla riunione il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara

Procedimento n. 104/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Felice Luigi Crosta

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. A.C. GERACI (PA) – preannuncio reclamo.

Campionato Promozione, girone "B", gara Supergiovane Castelbuono – A.C. Geraci del 12/03/2023.

C.U. 343 del 14/03/2023.

La società A.S.D. A.C. Geraci con nota e richiesta di invio degli atti gara (E-Mail del 16/03/2023) poi trasmessi da questa Corte Sportiva di Appello Territoriale con E-Mail del 16/03/2023, aveva preannunciato ricorso avverso la squalifica per cinque gare a carico del proprio tesserato Nyassi Bakary, pubblicata sul Comunicato Ufficiale 343 del 14/03/2023.

Rilevato che la reclamante non ha depositato nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 76 C.G.S. i motivi del reclamo, questa Corte Sportiva non è tenuta a pronunciare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara improcedibile il gravame e dispone, ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 C.G.S., l'addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, non versato, pari a € 130,00=

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 107/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Felice Luigi Crosta

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. VILLAROSA CALCIO (EN) Avverso ammenda di € 1.000,00 con diffida.

Campionato di Promozione Girone "B" Gara: Villarosa Calcio – Pro Falcone del 04.03.2023.

C.U. n. 349 del 17.03.2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi, l'A.S.D. Villarosa Calcio in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede in via principale la revoca per mancanza assoluta di motivazione, in via subordinata una rideterminazione in melius dovendosi riconoscere le seguenti circostanze attenuanti: 1) avere agito in reazione immediata a comportamento ingiusto altrui; 2) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose e pericolose dell'infrazione prima del giudizio; 3) avere ammesso la responsabilità di alcuni dei propri tesserati o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali rileva che il gravame è palesemente infondato con conseguente conferma, sebbene con diversa motivazione, della sanzione irrogata dal giudice di prime cure che è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione.

In punto di fatto risulta che al termine della gara in oggetto l'arbitro è stato aggredito ripetutamente da diversi tesserati del Villarosa Calcio che gli hanno causato lesioni guaribili in dieci giorni s.c. tant'è che per due di questi è stata disposta la squalifica per cinque anni con la preclusione alla permanenza in

qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., fatto per il quale la società ne risponde a titolo oggettivo. Inoltre, nel caso concreto, non ricorre alcuna delle ipotesi attenuanti richiamate dalla reclamante. Certamente non può essere considerato fatto ingiusto altrui, sì da giustificare una simile aggressione, un presunto errore arbitrale.

Così come non ricorre nemmeno la seconda delle invocate ipotesi attenuanti in quanto dagli atti ufficiali risulta, invero, il contrario in quanto nessun componente del servizio d'ordine, predisposto dalla società, pur avendone l'obbligo, è intervenuto a difendere l'incolumità del direttore di gara così come non è intervenuto a sua difesa il capitano del Villarosa Calcio pur avendone anch'esso un preciso obbligo ben codificato nel comma 4 dell'art. 73 N.O.I.F.

Del tutto insussistente, infine, risulta la terza attenuante richiamata in quanto nessuna collaborazione ha prestato la società nell'identificare i tesserati autori dell'aggressione essendo stati tutti individuati solo in base ai referti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo designato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 108/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Felice Luigi Crosta

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

S.C.S.D. ENNA CALCIO (EN) Avverso la squalifica fino al 5 aprile 2023 dell'allenatore sig. Strano Giuseppe.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Casteldaccia – Enna del 19.03.2023.

C.U. n. 252 del 21.03.2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la S.C.S.D. Enna Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente ad ogni questione di merito, rileva che la sanzione così come irrogata dal GST non è impugnabile ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett. b) C.G.S. non essendo superiore ad un mese con conseguente dichiarazione di inammissibilità.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 109/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Felice Luigi Crosta

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CITTA' DI Belpasso (CT) Avverso inibizione fino al 31.03.2024 a carico del dirigente sig. Paolo Conte; squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sigg.ri Rizzuto Salvatore e Sferrazzo Antonio.

Campionato di 1^ Cat. Girone "E" Gara: Calcio Furci - Città di Belpasso del 19.03.2023.

C.U. n. 353 del 21.03.2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio nei termini dei motivi l'A.S.D. Città di Belpasso, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Paolo Conte, che nell'occorso rivestiva la funzione di dirigente accompagnatore, è sì corso all'interno del terreno di gioco per protestare avverso l'espulsione del capitano così come ha protestato al termine della gara, ma mai ha tentato di colpire il direttore di gara. Per quanto riguarda l'espulsione del calciatore Sferrazzo Antonio questa sarebbe ingiusta perché il calciatore avrebbe allungato la gamba solo per parare la caduta a seguito del fallo subito mentre per quanto riguarda poi l'espulsione del calciatore Salvatore Rizzuto questi avrebbe commesso un fallo tattico per evitare la ripartenza dell'avversario.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova dei fatti e dei comportamenti dei tesserati nel corso di una gara, rileva che dopo essere stato espulso il sig. Rizzuto Salvatore il sig. Paolo Conte entrava sul terreno di gioco protestando nei confronti dell'arbitro e, proseguendo nella sua azione, il sig. Conte assumeva anche un comportamento minaccioso e, una volta avvicinatosi a questi, tentava di colpirlo con un calcio al ginocchio prendendolo solo di striscio e causandogli momentaneo dolore.

Il sig. Sferrazzo Antonio è stato espulso al 14' del 2° t. per avere colpito un avversario con un calcio alla gamba in reazione al fallo subito.

Il sig. Salvatore Rizzuto è stato espulso per avere commesso un fallo nei confronti di un calciatore avversario entrando a gamba tesa.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante in ordine alla inibizione a carico del sig. Paolo Conte non trova riscontro e la sanzione è congrua e non suscettibile della benché minima rideterminazione essendo stata irrogata nel minimo edittale previsto dall'art. 35 comma 3 C.G.S.

Di contro il reclamo può trovare accoglimento per quanto riguarda le sanzioni a carico dei calciatori in quanto per la squalifica a carico del calciatore Sferrazzo Antonio va rideterminata come da dispositivo dovendosi applicare l'attenuante di avere agito in reazione a un fatto ingiusto altrui, mentre per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore Salvatore Rizzuto questa va rideterminata anch'essa, come da dispositivo, dovendo qualificare quanto dallo stesso posto in essere come condotta gravemente antisportiva.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in due gare la squalifica a carico dei calciatori sig.ri Sferrazzo Antonio e Salvatore Rizzuto.

Conferma nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 110/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Felice Luigi Crosta

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. QAL'AT (CT) Avverso omologazione risultato gara.

Campionato di 3^a Cat. Girone "A" Gara: Qal'At - Adranitana del 26.03.2023

C.U. n. 48 del 29.03.2023 della Delegazione Provinciale di Catania

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio nei termini dei motivi l'A.S.D. Qal'At, impugna la decisione del GST di omologare il risultato della gara riportata in epigrafe.

La consorella A.S.D. Adranitana nei termini ha depositato memoria difensiva.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente ad ogni questione di merito rileva che sia il preannuncio di reclamo che i successivi motivi sono privi di sottoscrizione con conseguente inammissibilità del reclamo.

Parimenti inammissibile risulta la memoria difensiva dell'A.S.D. Adranitana perché anch'essa priva di sottoscrizione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 113/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Felice Luigi Crosta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CALCIO SANTA VENERINA (CT) Avverso squalifica per tre gare di Cerasuolo Raffaele.
Campionato di 1^a Cat. Girone "E" Gara: Città di Belpasso – Calcio Santa Venerina del 25.03.2023 C.U.
n. 364 del 28.03.2023.

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Calcio Santa Venerina, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede in via principale la revoca per non avere il proprio tesserato protestato nei confronti del DDG e sostenendo inoltre che sicuramente si sarà trattato di uno scambio di persona in cui sarebbe incorso il Commissario di Campo, per cui chiede di essere ammessa a provare con testi quanto fin qui sostenuto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la prova per testi così come chiesta dalla reclamante in quanto nel giudizio davanti a questa Corte la reclamante può produrre solo nuovi documenti.

Nel merito, letti gli atti ufficiali, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S., fanno piena prova dei fatti e dei comportamenti dei tesserati nel corso di una gara, tra cui oltre al referto dell'arbitro e dei suoi assistenti detta norma include anche quello del Commissario di Campo, rileva che il sig. Cerasuolo Raffaele, al termine della gara, profferiva delle frasi irrispettose nei confronti del DDG.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro e pur tuttavia si ritiene che il gravame possa essere accolto in relazione alla squalifica che va rideterminata come da dispositivo in considerazione del fatto che quanto posto in essere dal sig. Cerasuolo Raffaele va inquadrato in una condotta irrispettosa che si è svolta in un unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Cerasuolo Raffaele e, per l'effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 04 aprile 2023

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA